



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

**Approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione
del 22 dicembre 2010 n. 95 e del 04 maggio 2011 n. 35**

**Approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale in data 11 agosto 2011**

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Natura giuridica e compiti.....	4
Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE	4
Articolo 2 - Obbligo d'iscrizione.....	4
Articolo 3 - Modalità di comunicazione	4
Articolo 4 - Contributo previdenziale obbligatorio	5
Articolo 5 - Massimali provvigionali e minimali contributivi	6
Articolo 6 - Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali.....	7
Articolo 7 - Contributo facoltativo.....	7
Articolo 8 - Modalità di versamento	7
Articolo 9 - Prosecuzione volontaria.....	8
Articolo 10 - Modalità di ammissione alla prosecuzione volontaria	9
Articolo 11 - Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale.....	9
Titolo III - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	10
Articolo 12 - Prestazioni.....	10
Articolo 13 - Definizioni	10
Capo I - Pensione di vecchiaia	11
Articolo 14 - Requisiti per la pensione di vecchiaia	11
Articolo 15 - Regime transitorio	12
Articolo 16 - Rendita contributiva.....	12
Articolo 17 - Domanda di pensione di vecchiaia	12
Articolo 18 - Calcolo della pensione di vecchiaia.....	12
Capo II - Pensioni di invalidità e di inabilità	13
Articolo 19 - Pensione di invalidità	13
Articolo 20 - Pensione di inabilità	14
Articolo 21 - Domanda e calcolo delle pensioni di invalidità e di inabilità	14
Articolo 22 - Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità	15
Capo III - Pensione ai superstiti	15
Articolo 23 - Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta	15
Articolo 24 - Beneficiari delle pensioni di reversibilità ed indirette	16

Articolo 25 - Quote di pensione spettanti ai superstiti	17
Articolo 26 - Cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi	18
Capo IV - Supplementi e altre disposizioni in materia di prestazioni previdenziali.....	18
Articolo 27 - Supplemento di pensione.....	18
Articolo 28 - Rendita vitalizia.....	19
Articolo 29 - Perequazione automatica delle pensioni.....	19
Articolo 30 - Minimi di pensione	19
Titolo IV - ALTRE PRESTAZIONI.....	20
Articolo 31 - Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia	20
Articolo 32 - Prestazioni integrative, assistenziali e di formazione	20
Titolo V - VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI	20
Articolo 33 - Vigilanza	20
Articolo 34 - Evasione contributiva	21
Articolo 35 - Ravvedimento operoso di evasione contributiva.....	21
Articolo 36 - Omissione contributiva	21
Articolo 37 - Applicazione degli interessi di mora.....	22
Articolo 38 - Sanzioni ridotte	22
Articolo 39 - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza	23
Articolo 40 - Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione	23
Articolo 41 - Omesso invio della distinta	23
Articolo 42 - Omessa comunicazione delle provvigioni	23
Articolo 43 - Evasione contributiva a seguito della comunicazione di dati errati o incompleti.....	23
Articolo 44 - Rateazioni	23
Articolo 45 - Destinazione delle sanzioni	24
Articolo 46 - Ricorsi.....	24
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Articolo 47 - Destinazione degli utili di gestione	25
Articolo 48 - Monitoraggio della gestione previdenziale	25
Articolo 49 - Adeguamento dell'età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione all'aspettativa di vita	25
Articolo 50 - Decorrenza	25

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

della Fondazione ENASARCO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - *Natura giuridica e compiti*

- 1.** L'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO – Fondazione costituita ai sensi dell'articolo 1, Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, eroga agli agenti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 22 luglio 1966, n. 613.
- 2.** La Fondazione ENASARCO persegue, inoltre, fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.

Titolo II - ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

Articolo 2 - *Obbligo d'iscrizione*

- 1.** Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta.
- 2.** Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- 3.** Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 la Fondazione può autorizzare l'agente che lo abbia richiesto ad iscriversi alla Fondazione medesima. In tal caso l'agente è ammesso al versamento, a suo esclusivo carico, del contributo di cui all'articolo 4 e seguenti.

Articolo 3 - *Modalità di comunicazione*

- 1.** Il preponente, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla Fondazione l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia nei modi e con le forme da essa stabiliti. In entrambi i casi il preponente deve indicare per ciascun agente:
 - a) data di inizio o cessazione del rapporto di agenzia;

- b) cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) impegno dell'agente ad esercitare l'attività di agenzia per un solo preponente (monomandatario) ovvero per più preponenti (plurimandatario);
- e) ogni altra informazione richiesta dalla Fondazione.

2. Il preponente che si avvalga di agenti operanti in forma societaria o associata deve precisare, per ciascuna società o associazione di agenti, oltre a quanto già indicato al comma 1, gli estremi dell'atto notarile o della scrittura privata con data certa di costituzione della società ed ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione. Nell'ipotesi in cui tutti o parte dei soci abbiano responsabilità illimitata, il preponente deve inoltre indicare, per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, la quota di partecipazione societaria.

3. L'agente è tenuto ad aggiornare costantemente i dati di cui al presente articolo fornendo, nell'ipotesi di variazione della quota di partecipazione societaria, gli estremi del relativo atto notarile o della scrittura privata.

Articolo 4 - Contributo previdenziale obbligatorio

1. Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Il contributo è dovuto per gli agenti che operino in forma individuale e per quelli che operino in forma societaria o associata, escluse le società di agenzia di cui all'articolo 6. Il contributo è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

2. All'incremento dell'aliquota contributiva si perviene attraverso il seguente regime di elevazione graduale:

	Anno di decorrenza e aliquota contributiva							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%
Aliquota previdenza	12,50%	12,70%	12,90%	13,10%	13,30%	13,50%	13,75%	14,00%
Aliquota previdenza a titolo di solidarietà	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%

3. In caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, i contributi sono ripartiti in misura paritetica. Ai fini contributivi le

eventuali modifiche della quota di partecipazione societaria hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

4. Nel quadrimestre successivo all'approvazione del Bilancio Consuntivo, la Fondazione mette a disposizione di ciascun agente un riepilogo della sua posizione previdenziale aggiornata con i contributi pervenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data la Fondazione mette altresì a disposizione di ciascun preponente un riepilogo dei contributi versati. L'eventuale contestazione di tali riepiloghi deve pervenire, a pena di decadenza, entro sei mesi; decorso tale termine i riepiloghi dei contributi accreditati s'intendono approvati.

5. È facoltà della Fondazione chiedere agli agenti e ai preponenti la presentazione degli originali dei conti provvigioni e dei contratti di agenzia o rappresentanza al fine di verificare la legittimità dei contributi accreditati, l'esattezza dei versati nonché la correttezza del periodo denunciato.

Articolo 5 - Massimali provvigionali e minimali contributivi

1. Il contributo di cui all'articolo 4 è dovuto, per ciascun rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500,00 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000,00 per ciascun rapporto di agenzia dell'agente plurimandatario. Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.

2. All'incremento dei massimali si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale:

Tipologia del rapporto di agenzia	Anno di decorrenza e massimali provvigionali			
	2012	2013	2014	2015
monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

3. Al fine di consentire alla Fondazione la corretta elaborazione delle previsioni attuariali previste dall'articolo 3, comma 12, Legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal Decreto Interministeriale 29 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

4. Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto di agenzia, è pari ad Euro 800,00 per l'agente monomandatario e ad Euro 400,00 per l'agente plurimandatario. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione. In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo, la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi effettivamente maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.

5. I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall'anno 2016.

Articolo 6 - Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali

1. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo determinato come segue:

Importi provvigionali annui	Aliquota Regolamento 2004	Anno di decorrenza e aliquota contributiva				
		2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1,00%
Oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

2. Il contributo è calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l'incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

Articolo 7 - Contributo facoltativo

1. Al solo fine di incrementare il montante contributivo è data facoltà all'agente che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 4. La facoltà è riconosciuta all'iscritto antecedentemente al 1° gennaio 2004 al solo fine di incrementare la quota di pensione calcolata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. c).

2. L'entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall'agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario.

Articolo 8 - Modalità di versamento

1. Il versamento dei contributi è effettuato nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione.

2. Il versamento dei contributi è preceduto dall'invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti.

3. I contributi devono pervenire alla Fondazione, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri:

- 1 gennaio – 31 marzo
- 1 aprile – 30 giugno
- 1 luglio – 30 settembre
- 1 ottobre – 31 dicembre

4. L'obbligo di versamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.

5. Gli obblighi della Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo. In nessun caso la Fondazione è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.

6. In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta relativa a più agenti la Fondazione accredita i contributi in misura proporzionale a quanto indicato nella distinta medesima limitatamente alle somme versate.

Articolo 9 - *Prosecurazione volontaria*

1. Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l'attività e che non siano titolari di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all'atto della cessazione dell'attività, un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa.

2. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività.

3. Il contributo, comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di solidarietà prevista all'articolo 4, comma 1, si determina, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi. Il contributo volontario non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento.

4. Gli agenti che abbiano ripreso l'attività sono tenuti a comunicarlo alla Fondazione e cessano dal diritto alla prosecuzione volontaria. Per esservi riammessi devono inoltrare una nuova domanda, alle condizioni e nel termine indicati dai commi 1 e 2.
5. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso al raggiungimento dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.
6. Fermi restando i requisiti pensionistici di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a versare il contributo volontario nella misura già autorizzata, che non potrà comunque essere inferiore al minimale contributivo vigente per il monomandatario alla data del versamento.

Articolo 10 - Modalità di ammissione alla prosecuzione volontaria

1. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione da compilare in ogni sua parte, è inoltrata nei modi e con le forme da essa stabiliti.
2. La Fondazione, in caso di accoglimento della domanda, comunica i periodi autorizzati, la misura del contributo dovuto e le modalità di pagamento.
3. L'accoglimento della domanda di ammissione alla prosecuzione volontaria comporta l'obbligo di far pervenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, in un'unica soluzione, i contributi volontari relativi all'anno in corso, anche se non interamente trascorso, nonché di far pervenire, entro i successivi 90 giorni, i periodi pregressi autorizzati per i quali si intende contribuire. L'iscritto decade dal diritto alla prosecuzione volontaria qualora non provveda al versamento dei contributi nel rispetto del primo dei predetti termini.
4. Le annualità successive all'autorizzazione devono pervenire in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno oppure in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo con scadenza al 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ogni anno. I versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza del 30 novembre sono imputati alla copertura di periodi successivi.
5. Fermo restando l'obbligo di versamento del minimale contributivo annuo previsto dall'articolo 9, comma 3, il pagamento di somme inferiori a quelle autorizzate sarà imputato a copertura di un numero di trimestri equivalente alla minor somma versata mentre l'eventuale residuo è destinato ad incrementare il solo montante contributivo individuale.

Articolo 11 - Copertura di omissioni contributive di imprese preponenti sottoposte a procedura concorsuale

1. L'agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale comprovando, con apposita documentazione, la sussistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa ed il relativo ammontare. La contribuzione

volontaria non può essere autorizzata per coprire periodi contributivi per i quali è già intervenuta la prescrizione.

2. La richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria deve intervenire entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale.

Titolo III - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Articolo 12 - Prestazioni

- 1.** La Fondazione eroga:
 - a) la pensione di vecchiaia;
 - b) la pensione di invalidità;
 - c) la pensione di inabilità;
 - d) la pensione ai superstiti;
 - e) la rendita contributiva.

Articolo 13 - Definizioni

- 1.** Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni e per la loro determinazione, si intendono:
 - a) per anzianità contributiva, il numero di anni o frazioni trimestrali di anno coperti dai contributi previdenziali di cui agli articoli 4 e 9, non inferiori al minimale contributivo, con riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, l'anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto stesso. I contributi dovuti per somme relative ad affari per i quali il diritto alla provvigione sia maturato dopo la cessazione del rapporto sono acquisiti e riferiti, nei limiti del massimale, al trimestre in cui il rapporto è cessato;
 - b) per provvigione, l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti;
 - c) per montante contributivo individuale, il complesso dei contributi di cui agli articoli 4, 7 e 9, annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, in base ai seguenti tassi di capitalizzazione:
 - per gli anni dal 2004 al 2008, il tasso previsto dall'articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335;

- per gli anni dal 2009 al 2011, il maggiore tra il tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel triennio precedente l'anno da rivalutare e il tasso di rendimento stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 9, Legge 8 agosto 1995, n. 335 previsto per il medesimo anno;
 - dall'anno 2012 il 90% del tasso medio dei rendimenti netti degli investimenti finanziari della gestione previdenziale realizzati nel quinquennio precedente l'anno da rivalutare con un valore minimo garantito dell'1,5%. Il restante 10% alimenta un apposito fondo da utilizzare a copertura del rendimento minimo.
- d) per coefficiente di trasformazione, il coefficiente di cui all'allegata tabella relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

Capo I - PENSIONE DI VECCHIAIA

Articolo 14 - Requisiti per la pensione di vecchiaia

1. Gli agenti che abbiano compiuto almeno 65 anni di età ed abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere la pensione annua di vecchiaia reversibile quando la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e l'anzianità contributiva posseduta risulti almeno pari a 90.

Articolo 15 - Regime transitorio

1. Al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, secondo il disposto di cui all'articolo 14, si perviene attraverso il seguente regime transitorio di elevazione graduale:

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M	quota	86	87	88	89	90				
	età minima	65	65	65	65	65				
	anzianità minima	20	20	20	20	20				
F	quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65
	anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20

2. Gli agenti che abbiano cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria con almeno 20 anni di anzianità contributiva possono chiedere, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di essere ammessi al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della quota richiesta per l'erogazione della pensione di vecchiaia.

Articolo 16 - Rendita contributiva

1. Gli iscritti alla Fondazione a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano 65 anni compiuti d'età e almeno cinque anni di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2020, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 90.

Articolo 17 - Domanda di pensione di vecchiaia

1. La domanda di pensione di vecchiaia, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, va inoltrata alla Fondazione medesima nei modi e con le forme da essa stabiliti.

Articolo 18 - Calcolo della pensione di vecchiaia

1. L'importo della pensione annua di vecchiaia è determinato, in applicazione del sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento.

2. Per gli agenti già iscritti alla data del 1° gennaio 2004 l'importo della pensione è determinato, tenuto conto del criterio del pro rata, dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata anteriormente al 1° ottobre 1998, calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo le disposizioni di cui alla Legge 2 febbraio 1973, n. 12;
- b) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003, calcolata secondo le disposizioni di cui al Regolamento in vigore dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003;
- c) della quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2004, calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. La pensione di vecchiaia è calcolata con riferimento alla data del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1. Ai fini del calcolo delle quote di pensione di cui al comma precedente, lett. a) e b), non si considerano gli incrementi e le rivalutazioni dei massimali contributivi previsti dal presente Regolamento.

4. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto con pagamento degli arretrati, senza interessi, qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto stesso. Qualora la domanda pervenga oltre l'anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione sarà liquidata con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa e nella misura dovuta all'atto della maturazione del diritto, maggiorata del 3% per ogni anno compiuto di ritardo.

5. La pensione è ripartita in 13 mensilità ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione.

Capo II - PENSIONI DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ

Articolo 19 - Pensione di invalidità

1. L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del 67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
- b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione.

2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta

successivamente alla presentazione della domanda e sempreché alla data dell'insorgenza dell'invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma.

Articolo 20 - *Pensione di inabilità*

1. L'iscritto può chiedere la pensione di inabilità qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) abbia riportato un'assoluta e permanente incapacità all'esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- b) abbia maturato cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno un anno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione. L'anno nel quinquennio non è richiesto nell'ipotesi di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda purché a tale data siano cessati tutti i rapporti di agenzia ed è calcolata con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa. Qualora la cessazione dell'attività avvenga in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, la decorrenza della pensione è posticipata al primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia. In tal caso il calcolo è effettuato con riferimento alla data di cessazione dell'attività lavorativa.

3. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell'attività lavorativa che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.

Articolo 21 - *Domanda e calcolo delle pensioni di invalidità e di inabilità*

1. La domanda di pensione di invalidità o di inabilità, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata nei modi e con le forme dalla stessa stabiliti e corredata da documentazione medica idonea ad attestare il grado di invalidità o lo stato di inabilità.

2. Le pensioni di invalidità e inabilità sono calcolate secondo quanto previsto dal disposto dell'articolo 18, commi 1, 2 e 3. La pensione di invalidità è proporzionata al grado di riduzione della capacità lavorativa.

3. Al raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o 15, comma 1, il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, può chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia, distinta dalla pensione già in godimento ed in aggiunta ad essa, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data del pensionamento. Per il pensionato di invalidità o inabilità il cui trattamento pensionistico sia calcolato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la pensione di invalidità o inabilità è, a richiesta, trasformata in pensione di vecchiaia all'atto del raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 14 o

15, comma 1, con la garanzia, in ogni caso, del trattamento più favorevole tra quello già in godimento e quello della pensione di vecchiaia.

Articolo 22 - Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità

1. La Fondazione, con accertamento medico, riconosce lo stato di invalidità richiesto o quello eventualmente inferiore accertato dal proprio medico fiduciario. La Fondazione può riconoscere, altresì, la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione della pensione d'invalidità in luogo di quello indicato dall'iscritto per la pensione d'inabilità.

2. In caso di accoglimento parziale o di rigetto della domanda a causa di diversa valutazione del requisito sanitario, l'iscritto può chiedere la costituzione di un collegio medico entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Fondazione. Il collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente dalla Fondazione e dall'iscritto ed il terzo dal Presidente dell'ordine dei medici competente per territorio. Il compenso spettante al terzo componente del collegio medico è a carico della parte soccombente o di entrambe le parti in misura paritetica in caso di soccombenza parziale. L'accertamento del collegio medico è definitivo.

3. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato di invalidità o di inabilità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta la sospensione del trattamento pensionistico in essere e, decorsi inutilmente ulteriori 90 giorni dalla data di sospensione, la revoca della pensione stessa.

4. Qualora a seguito di controllo medico disposto dalla Fondazione risulti modificato il grado di invalidità o lo stato di inabilità del pensionato, la pensione è ridotta o revocata in conformità all'avvenuta diminuzione dei requisiti sanitari di cui agli articoli 19, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. a).

5. Il pensionato può chiedere la verifica del trattamento pensionistico per sopravvenuto mutamento del requisito sanitario.

6. Il pensionato di invalidità al quale, a seguito della procedura di verifica, sia stato riconosciuto un grado di invalidità pensionabile inferiore a quello in precedenza attribuito o sia stata revocata la pensione può chiedere la costituzione di un collegio medico arbitrale con le forme e le procedure di cui al comma 2. La stessa facoltà è concessa al pensionato di inabilità nel caso di revoca o trasformazione del trattamento in godimento.

Capo III - PENSIONE AI SUPERSTITI

Articolo 23 - Pensione ai superstiti di reversibilità ed indiretta

1. I trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione sono reversibili in favore dei superstiti dell'iscritto già pensionato al momento del decesso.

2. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'agente non pensionato sempreché quest'ultimo, al momento del decesso, avesse maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio precedente il decesso.
3. I superstiti dell'agente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 possono chiedere, a decorrere dall'anno 2020, il riconoscimento della rendita contributiva; in tal caso la riduzione del 2% si applica con riferimento agli anni mancanti al ventesimo di anzianità contributiva.
4. La domanda di pensione ai superstiti, redatta esclusivamente su apposito modello predisposto dalla Fondazione compilato in ogni sua parte, deve essere inoltrata alla Fondazione medesima nei modi e con le forme da essa stabiliti.
5. La pensione indiretta è calcolata secondo quanto previsto dal disposto dell'articolo 18, commi 1, 2 e 3.
6. Le pensioni di reversibilità ed indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'agente e si calcolano con riferimento alla data del decesso stesso. Le pensioni indirette, per le quali il requisito dell'anzianità contributiva si perfezioni posteriormente all'evento per effetto di versamenti successivi, decorrono dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito stesso e si calcolano con riferimento a tale data.

Articolo 24 - Beneficiari delle pensioni di reversibilità ed indirette

1. Hanno diritto al godimento della pensione indiretta o di reversibilità e al trattamento di cui all'articolo 23, comma 3:
 - a) il coniuge, anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare, ovvero il coniuge divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, Legge 1 dicembre 1970, n. 898;
 - b) i figli di età inferiore ai 18 anni;
 - c) i figli maggiorenni che al momento del decesso dell'agente erano permanentemente inabili a proficuo lavoro ed a carico di quest'ultimo;
 - d) i figli maggiorenni che seguono corsi di studi purché a carico dell'agente al momento del decesso, sino al compimento del 21° anno di età, se frequentano scuole medie superiori o professionali e, nel caso di studi universitari, per tutta la durata minima del corso legale di studi ma non oltre il compimento del 26° anno di età. Si intendono equiparati ai figli legittimi, i figli adottivi, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
 - e) in mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti, i genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e che alla data del decesso dell'agente risultavano a totale suo carico;

f) in mancanza dei superstiti di cui ai punti precedenti, i fratelli celibi e le sorelle nubili non titolari di pensione e che al momento del decesso dell'agente erano permanentemente inabili ed a carico di quest'ultimo.

2. Sono considerati a carico dell'agente i figli maggiorenni studenti con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo INPS maggiorato del 30% e i figli inabili aventi reddito non superiore al limite stabilito dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743 e successive modifiche e integrazioni per la concessione della pensione in favore degli invalidi civili totali aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento, qualora ne siano titolari. I genitori, i fratelli inabili e le sorelle inabili si considerano a carico dell'agente qualora non siano percettori di alcun reddito.

3. Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

- a) il coniuge che passi a nuove nozze o i figli che contraggano matrimonio prima del 18° anno di età;
- b) i figli maggiorenni già riconosciuti inabili, quando cessi lo stato di inabilità o quando abbiano un reddito proprio annuo superiore al limite stabilito dal comma 2;
- c) tutti gli interessati, quando vengano comunque a mancare gli altri requisiti di cui al comma 1.

4. I superstiti titolari di pensione devono immediatamente comunicare alla Fondazione eventuali variazioni dei requisiti, fissati dal presente Regolamento, per il godimento della pensione e devono, su richiesta della Fondazione, presentare la documentazione attestante la loro permanenza.

Articolo 25 - Quote di pensione spettanti ai superstiti

1. La pensione di reversibilità, la pensione indiretta e il trattamento di cui all'articolo 23, comma 3, sono commisurati in relazione alle seguenti aliquote:

- a) coniuge e figli:
 - 60% al coniuge superstite;
 - 80% al coniuge con un figlio;
 - 100% al coniuge con due o più figli.
- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte:
 - 70% ad un solo figlio;
 - 80% a due figli;
 - 100% a tre o più figli.

c) per i genitori ultrasessantacinquenni già a carico dell'agente:

- 15% per 1 genitore;
- 30% per 2 genitori.

d) per i fratelli inabili già a carico dell'agente:

- 15% per 1 fratello o sorella;
- 30% per 2 o più fratelli e sorelle.

2. Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla rideterminazione della prestazione in base alle aliquote fissate al comma precedente.

Articolo 26 - Cumulo della pensione ai superstiti con altri redditi

1. I trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario con applicazione, nei casi appresso indicati, delle seguenti percentuali di riduzione della prestazione erogata dalla Fondazione:

Redditi superiori al trattamento minimo annuo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'INPS	Percentuale di riduzione
di 3 volte	25%
di 4 volte	40%
di 5 volte e oltre	50%

Capo IV - SUPPLEMENTI E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Articolo 27 - Supplemento di pensione

1. I pensionati di vecchiaia, invalidità ed inabilità, i titolari di pensione di reversibilità o indiretta e i titolari di rendita contributiva possono chiedere la liquidazione di un supplemento del trattamento previdenziale, distinto da quello in essere, sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente alla data di acquisizione del diritto alla prestazione in godimento.

2. Il supplemento della pensione di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data di acquisizione del diritto alla pensione già in godimento e sempreché l'iscritto abbia compiuto il 70° anno di età. I supplementi successivi possono essere chiesti decorso un quinquennio dalla liquidazione del precedente supplemento.

3. Il supplemento della pensione di reversibilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento dell'agente deceduto o dalla data di liquidazione del precedente supplemento. Il supplemento della pensione indiretta può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dal decesso dell'agente.

4. Il supplemento della pensione di inabilità può essere chiesto decorsi almeno cinque anni dalla data del pensionamento.

5. Il supplemento si calcola con il metodo contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltra della relativa domanda sempreché, a tale data, siano perfezionati tutti i requisiti richiesti.

Articolo 28 - Rendita vitalizia

1. Il preponente che abbia omesso di versare i contributi di cui all'articolo 4 e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere alla Fondazione di costituire a favore dell'agente una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe all'agente stesso in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica è devoluta alla Fondazione, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi equivalenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

2. L'iscritto, quando non possa ottenere dal preponente la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può sostituirsi al preponente stesso, a condizione che fornisca alla Fondazione le prove del rapporto di agenzia e delle provvigioni spettanti.

Articolo 29 - Perequazione automatica delle pensioni

1. Ai trattamenti pensionistici erogati dalla Fondazione si applica la disciplina della perequazione automatica prevista dal Decreto Legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1978, n. 41.

Articolo 30 - Minimi di pensione

1. I pensionati che alla data del 1° ottobre 1998 godevano di trattamento minimo conservano il trattamento stesso. Eventuali maggiorazioni spettanti ai soggetti di cui sopra, a titolo di supplementi di pensione o perequazione automatica, sono assorbite sino al raggiungimento del trattamento minimo di pensione.

Titolo IV - ALTRE PRESTAZIONI

Articolo 31 - *Indennità di scioglimento del rapporto di agenzia*

1. Gli accantonamenti dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, costituenti il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, sono obbligatoriamente dovuti secondo quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi.

2. Gli accantonamenti delle somme per indennità di scioglimento del rapporto devono essere effettuati annualmente entro il 31 marzo sulla base di convenzioni stipulate con le Organizzazioni Sindacali dei preponenti e degli agenti firmatarie degli Accordi Economici Collettivi. Il versamento è accompagnato da una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione, compilata in ogni sua parte e trasmessa a cura del preponente nei modi e con le forme stabiliti dalla Fondazione medesima.

Articolo 32 - *Prestazioni integrative, assistenziali e di formazione*

1. La Fondazione persegue il fine della sicurezza sociale della categoria degli agenti anche attraverso l'erogazione di prestazioni integrative di previdenza, interventi assistenziali per eventi a carattere eccezionale che abbiano colpito gli iscritti ed interventi di formazione a favore degli agenti e delle società di agenzia anche in forma di società di capitali.

Titolo V - VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI

Articolo 33 - *Vigilanza*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è esercitata dalla Fondazione o dai suoi incaricati, all'uopo muniti di documento di riconoscimento.

2. Il preponente è tenuto ad esibire alla Fondazione ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque attengano i rapporti oggetto d'indagine, nonché a fornire ogni altra notizia necessaria a dimostrare l'esattezza dei versamenti effettuati.

3. Gli incaricati della Fondazione hanno diritto di estrarre copia conforme dei documenti inerenti i rapporti oggetto di accertamento.

4. Gli incaricati della Fondazione redigono verbale degli accertamenti effettuati controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente, l'incaricato della Fondazione ne fa menzione nel verbale stesso, precisando le motivazioni del rifiuto.

5. Alle procedure di accertamento si applica il disposto di cui all'articolo 3, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Qualora la Fondazione richieda la presentazione degli originali dei conti provvigioni, questi possono essere sostituiti da copie fotostatiche autenticate.

Articolo 34 - Evasione contributiva

1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.

2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.

3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall'incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1;
- b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2.

Articolo 35 - Ravvedimento operoso di evasione contributiva

1. Nel caso di evasione connessa a registrazione o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente dal preponente prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è comminata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Articolo 36 - Omissione contributiva

1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato

pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista.

Articolo 37 - Applicazione degli interessi di mora

1. Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste agli articoli 34, 35 e 36 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito complessivo per contributi e sanzioni si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 38 - Sanzioni ridotte

1. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti alla Fondazione, nei casi disciplinati agli articoli 34, 35 e 36 le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da:

- oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali;
- comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici competenti e supportati da prova documentale da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in via definitiva in sede giurisprudenziale o amministrativa;
- fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, comma 1, codice penale, all'autorità giudiziaria previa esibizione della certificazione attestante il procedimento promosso a seguito di denuncia;
- adozione, in caso di crisi dell'azienda, dei provvedimenti previsti dalla Legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla Legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223 e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata Legge 23 luglio 1991, n. 223 con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;

b) omissivo o ritardato pagamento dei contributi e premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

Articolo 39 - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza

1. Il preponente o i suoi rappresentanti che impediscano agli incaricati del servizio ispettivo lo svolgimento dell'attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati o documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono tenuti al pagamento di una sanzione da Euro 250,00 a Euro 2.500,00, ancorché il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell'ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati o documenti richiesti dalla Fondazione.

Articolo 40 - Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione

1. Il preponente che non provveda all'iscrizione dell'agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'articolo 3, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente.

Articolo 41 - Omesso invio della distinta

1. Il preponente che non provveda all'invio della distinta, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, è tenuto al pagamento di una sanzione di Euro 250,00 per ciascun agente, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva.

Articolo 42 - Omessa comunicazione delle provvigioni

1. Il preponente che non comunichi le provvigioni liquidate all'agente o le comunichi in misura inferiore, in violazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, è tenuto al versamento di una sanzione pari ad Euro 250,00 per ogni agente cui si riferisca l'inadempienza.

Articolo 43 - Evasione contributiva a seguito della comunicazione di dati errati o incompleti

1. Qualora i preponenti forniscano dati errati o incompleti che comportino evasione contributiva, gli stessi sono tenuti a versare una sanzione pari ad Euro 25,00 per ogni agente cui si riferisca l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

Articolo 44 - Rateazioni

1. La Fondazione, tenuto conto dell'esigenza concorrente di favorire il recupero dei contributi e la vitalità delle imprese preponenti, può autorizzare il pagamento rateale di contributi, accantonamenti ed accessori, nel rispetto delle condizioni indicate ai successivi commi.

2. La rateazione può essere chiesta per la durata massima di 24 mesi, con pagamento di un anticipo del 10% dell'intera somma dovuta contestualmente all'accoglimento della domanda, o di 48 mesi, con pagamento di un anticipo del 15%.

Sulle somme rateizzate è applicato un interesse pari al tasso di differimento e dilazione. La domanda di rateazione costituisce riconoscimento di debito.

3. Nel caso di evasione contributiva, disciplinato dall'articolo 34, comma 1, si applica il beneficio della sanzione ridotta prevista al comma 2 del medesimo articolo, maggiorata di 2 punti, qualora la domanda di rateazione pervenga entro il termine di 60 giorni dall'accertamento della condotta sanzionata.

4. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal beneficio della sanzione ridotta di cui al comma 3.

5. I provvedimenti di autorizzazione delle rateazioni sono assunti dal Comitato Esecutivo o da suoi delegati.

Articolo 45 - Destinazione delle sanzioni

1. I proventi delle sanzioni sono destinati al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Articolo 46 - Ricorsi

1. Sui ricorsi concernenti l'applicazione del presente Regolamento decide il Comitato Esecutivo o altro Organo Collegiale dal medesimo indicato, sentito un Comitato Istruttorio nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. I ricorsi devono essere inoltrati alla Segreteria degli Organi Collegiali con plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro il termine di 30 giorni, a pena di decadenza, decorrente dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato. I ricorsi predetti devono contenere, a pena di inammissibilità:

- a) le generalità del ricorrente (cognome e nome o ragione sociale, codice fiscale ed indirizzo);
- b) gli estremi del provvedimento impugnato;
- c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
- d) la firma del ricorrente.

3. La decisione sul ricorso è comunicata al ricorrente entro 90 giorni successivi alla data in cui la Fondazione ha ricevuto il ricorso. Trascorso tale termine senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 47 - Destinazione degli utili di gestione**

1. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, la Fondazione costituisce una riserva legale non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere, in conformità al dettato di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I risultati netti di gestione di ciascun esercizio e le plusvalenze, in particolare derivanti da alienazioni immobiliari, sono imputati, a partire dall'anno in corso alla data di approvazione del presente Regolamento, alla copertura della riserva legale del ramo previdenza, con esclusione di qualsiasi altro utilizzo o destinazione.

Articolo 48 - Monitoraggio della gestione previdenziale

1. La Fondazione, al fine di favorire il confronto sui futuri andamenti gestionali e per l'adozione di eventuali misure correttive della gestione previdenziale, comunica annualmente i risultati del Bilancio Consuntivo e degli eventuali effetti stimati sui successivi Bilanci Tecnici triennali alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative degli agenti e delle imprese preponenti.

Articolo 49 - Adeguamento dell'età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione all'aspettativa di vita

1. La Fondazione, a decorrere dall'anno 2015 e successivamente con cadenza triennale, provvede alla verifica dell'aspettativa di vita della categoria degli agenti e all'eventuale adeguamento del requisito dell'età pensionabile minima sulla base dei principi fissati dall'articolo 12, commi 12bis, 12ter, 12quater e 12quinqies, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché alla variazione dei coefficienti di trasformazione di cui alla tabella allegata.

Articolo 50 - Decorrenza

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione, previa pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1- Tabella coefficienti di trasformazione

Età	Coefficienti di trasformazione
40	3,0664
41	3,1139
42	3,1636
43	3,2156
44	3,2700
45	3,3268
46	3,3864
47	3,4488
48	3,5142
49	3,5829
50	3,6551
51	3,7324
52	3,8139
53	3,8999
54	3,9906
55	4,0868
56	4,1887
57	4,2968
58	4,4116
59	4,5339
60	4,6639
61	4,8030
62	4,9519
63	5,1114
64	5,2830
65	5,4672
66	5,6653
67	5,8785
68	6,1087
69	6,3581
70	6,6284
71	6,9219
72	7,2417
73	7,5892
74	7,9685
75	8,3828
76	8,8339
77	9,3270
78	9,8678
79	10,4600
80	11,1085